REGOLAMENTO (CEE) N. 147/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1985

che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 7, e l'articolo 65,

considerando che le operazioni di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 devono essere effettuate secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 (4);

considerando che occorre definire, da un lato, i diversi elementi che permettono di determinare per la campagna i quantitativi globali di vino da tavola da distillare e, dall'altro, le diverse categorie di produttori soggette all'obbligo della distillazione nonché quelle da esentare a causa della sproporzione esistente tra gli oneri amministrativi e il quantitativo di vino da distillare;

considerando che a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 il quantitativo da distillare da ciascun produttore è pari ad una percentuale della sua produzione di vino da tavola; che tale percentuale deve essere differenziata in funzione della resa per ettaro di ciascun produttore rispetto alla resa normale delle varie zone o parti di zone della Comunità; che è indispensabile garantire una facile applicazione della misura e tener conto delle indicazioni fornite da ciascuno Stato membro; che da tali indicazioni risultano rese medie molto diverse, corrispondenti approssimativamente a 100 hl all'ettaro nella parte settentrionale della Comunità, a 70 hl nella parte centrale e in alcune zone meridionali e a 45 hl nel resto della Comunità; che occorre pertanto suddividere il territorio della Comunità in tre regioni di produzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2459/84 (6), stabilisce che gli Stati membri comunichino alla Commissione la ripartizione della produzione di vino da tavola secondo determinate classi di resa; che è opportuno prendere queste classi come base per la differenziazione degli obblighi dei produttori;

considerando che le strutture particolari di produzione e le difficoltà amministrative constatate in Grecia giustificano l'istituzione, in questo Stato membro, di un regime di distillazione obbligatoria che, pur consentendo di ottenere un risultato quantitativo analogo a quello derivante dall'applicazione del regime centrale, limita il provvedimento ai soli produttori che dispongano di un volume sufficiente di vino da tavola e autorizza il governo ellenico a fissare le percentuali della produzione di vino da tavola che i produttori interessati devono consegnare alla distillazione; che le percentuali in tal modo fissate devono garantire l'uguaglianza di trattamento degli interessati e fondarsi sui criteri previsti dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, in mancanza di una definizione comunitaria del vino rosato e a scopi di chiarezza, occorre precisare che i vini da tavola rosati sono assimilati ai vini da tavola rossi a causa della loro stretta relazione economica;

considerando che occorre determinare i vini da tavola che, ai fini dell'applicazione di questa misura, sono ritenuti in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola;

considerando che le modalità di controllo delle caratteristiche dei vini consegnati alla distillazione previste dal regolamento (CEE) n. 2179/83 riguardano solamente i casi di consegna individuali e non regolano i problemi delle consegne effettuate in comune da più produttori; che quest'ultima situazione rischia però di verificarsi frequentemente, tenuto conto dei volumi esigui che devono essere consegnati da alcuni produt-

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.
(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.
(6) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 5.

tori soggetti all'obbligo della distillazione obbligatoria ; che in tale ipotesi, tenute presenti le diversi situazioni nei vari Stati membri, è opportuno prevedere che il controllo delle caratteristiche dei vini consegnati sia effettuato secondo norme nazionali ;

considerando che è necessario fissare alcuni termini per lo svolgimento delle operazioni da parte dei produttori e dei distillatori onde garantire la massima efficacia della misura ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione ; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83 ; che, per evitare una produzione di acquavite di qualità mediocre, è necessario prevedere, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, che le acquaviti prodotte debbano essere conformi alle norme nazionali vigenti ;

considerando che, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83, per beneficiare dell'aiuto gli interessati devono presentare una domanda corredata di determinati documenti giustificativi ; che, per garantire il funzionamento uniforme del sistema negli Stati membri, occorre stabilire i termini per la presentazione della domanda nonché per il versamento dell'aiuto dovuto al distillatore e per la presentazione della prova del pagamento del prezzo d'acquisto ;

considerando che il prezzo che gli organismi d'intervento devono pagare per i prodotti consegnati loro deve essere fissato sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

considerando che il vino che deve essere consegnato alla distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 può essere trasformato in vino alcolizzato ; che occorre pertanto adottare le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione in conformità delle norme previste dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

considerando che, per consentire alla Commissione di avere una visione globale del rispetto degli obblighi di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, è necessario che gli Stati membri interessati la informino regolarmente, sulla base di comunicazioni da parte dei distillatori, sullo svolgimento e sui risultati delle operazioni di distillazione ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 :

a) per disponibilità constatate all'inizio della campagna s'intende il quantitativo di vino da tavola corrispondente alla somma delle giacenze e della produzione di vino da tavola che figurano nel bilancio di previsione, diminuito :

   — del quantitativo di vino da tavola da distillare ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 nella campagna 1984/1985,

   — delle perdite alla produzione ed al commercio previste per la campagna 1984/1985,

   — dei quantitativi di vino di cui è prevista la consegna a titolo di distillazione a norma dei regolamenti (CEE) n. 2460/84 e (CEE) n. 2463/84 ;

b) per giacenze prevedibili alla fine della campagna s'intende il quantitativo di vino da tavola corrispondente alla differenza tra le disponibilità constatate all'inizio della campagna, quali sono definite alla lettera a), e le normali utilizzazioni della campagna ;

c) per normali utilizzazioni della campagna s'intende il quantitativo di vino da tavola corrispondente alla somma dei quantitativi di vino da tavola che, durante la campagna viticola 1984/1985, sono destinati :

   — al consumo umano diretto,

   — ad essere trasformati in prodotti della voce tariffaria 22.06 o della voce tariffaria 22.10,

   — ad essere esportati,

   diminuito del quantitativo da importare di vini assimilabili a vini da tavola ;

d) per quantitativo totale da distillare s'intende il quantitativo di vino da tavola risultante dalla differenza tra le giacenze prevedibili alla fine della campagna quali sono definite alla lettera b) ed il quantitativo corrispondente a cinque mesi di utilizzazione normale, aumentato del quantitativo di vino che sia stato oggetto di contratti di distillazione preventiva e per il quale si prevede la detrazione degli obblighi dei produttori.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio della Comunità è suddiviso in tre regioni, come segue :

— Regione 1 :

comprendente la zona viticola A e la parte tedesca della zona viticola B.

— Regione 2 :

comprendente la parte francese della zona B, la zona C I a, la zona C I b, la zona viticola C II e le parti italiane e francesi della zona viticola C III b.

— Regione 3 :

tutte le altre zone viticole della Comunità.

2. Qualora venga decisa la distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 :

— le disposizioni previste dal titolo II si applicano per quanto concerne le regioni 1 e 2 ;

— le disposizioni previste dal titolo III si applicano per quanto concerne la regione 3.

TITOLO II

Disposizioni applicabili nelle regioni 1 e 2

Articolo 3

1. Qualora sia avviata la distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, vengono fissate, per ciascuna delle classi di produttori che figurano qui di seguito, percentuali che sono definite in funzione della resa ottenuta nella campagna 1984/1985 :

a) produttori che hanno ottenuto una resa per ettaro inferiore o uguale a :

— 60 hl nella regione 1,

— 45 hl nella regione 2 ;

b) produttori che hanno ottenuto una resa :

— superiore a 60 hl, ma non superiore a 100 hl nella regione 1,

— superiore a 45 hl, ma non superiore a 70 hl nella regione 2 ;

c) produttori che hanno ottenuto una resa :

— superiore a 100 hl, ma non superiore a 130 hl nella regione 1,

— superiore a 70 hl, ma non superiore a 90 hl nella regione 2.

2. La percentuale prevista al paragrafo 1, lettera c), si applica anche ai produttori che hanno ottenuto una resa superiore a :

— 130 hl nella regione 1,

— 90 hl nella regione 2 ;

per la parte della loro produzione corrispondente a tale resa.

I suddetti produttori consegnano inoltre alla distillazione determinate percentuali dei quantitativi della loro produzione che superano la resa. Tali percentuali saranno fissate al momento dell'apertura della distillazione prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, in modo graduale per ciascuna delle seguenti classi :

a) quantitativi corrispondenti ad una resa all'ettaro :

— superiore a 130 hl, ma non superiore a 160 hl nella regione 1,

— superiore a 90 hl, ma non superiore a 110 hl nella regione 2 ;

b) quantitativi corrispondenti ad una resa :

— superiore a 160 hl, ma non superiore a 200 hl nella regione 1,

— superiore a 110 hl, ma non superiore a 140 hl nella regione 2 ;

c) quantitativi corrispondenti ad una resa superiore a quelle previste alla lettera b).

3. In deroga al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2102/84, per i produttori che hanno presentato dichiarazioni di raccolta o di produzione prive degli elementi che consentano di determinare la resa per ettaro si applicano i tassi applicabili ai produttori che hanno la resa più elevata di cui al paragrafo 2.

4. Le rese prese in considerazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono :

a) la resa dell'azienda relativa all'insieme della produzione di vino nella regione 1 ;

b) la resa dell'azienda relativa alla sola produzione di vino da tavola nella regione 2.

Articolo 4

Sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 :

a) i produttori degli Stati membri la cui produzione di vino da tavola della campagna 1984/1985 non supera annualmente i 60 000 ettolitri ;

b) i singoli produttori, nonché le cooperative che, tenuto conto dei quantitativi di vino consegnati alla distillazione preventiva, sarebbero tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 hl.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere l'esenzione dei produttori che hanno proceduto alla vinificazione in impianti diversi dagli impianti cooperativi e che nella campagna viticola 1984/1985 hanno ottenuto un quantitativo di vino da tavola inferiore a 50 hl.

Articolo 5

I quantitativi di vino da tavola che devono essere consegnati dalle coopèrative nonché dalle associazioni di produttori che hanno proceduto alla vinificazione delle uve degli aderenti sono determinati in base alla dichiarazione di produzione per la campagna 1984/1985.

I quantitativi che devono consegnare i produttori che hanno ottenuto il vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati sono ottenuti attraverso la media ponderata delle rese relative a ciascuna partita di prodotto acquistato.

TITOLO III

Disposizioni applicabili nella regione 3

Articolo 6

1. Nella regione 3, consegnano il vino alla distillazione obbligatoria i produttori, cooperative ed associazioni di produttori comprese, che nella campagna 1984/1985 abbiano prodotto un quantitativo di vini da tavola da determinare al momento dell'avvio della misura.

2. Il governo ellenico stabilisce entro il 10 febbraio 1985, sulla base dei criteri enunciati all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, le percentuali della produzione di vino da tavola che i produttori di cui al paragrafo 1 devono consegnare alla distillazione, garantendo l'uguaglianza di trattamento dei produttori soggetti all'obbligo in questione.

Tali percentuali devono garantire la distillazione, per l'insieme della regione 3, di un quantitativo di vino da tavola da determinare oltre i quantitativi consegnati alla distillazione preventiva avviata in virtù del regolamento (CEE) n. 2460/84.

3. Il governo ellenico comunica alla Commissione entro il 15 febbraio 1985 le disposizioni che ha adottato a norma del paragrafo 2.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 7

1. Le persone soggette all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 effettuano il calcolo dei quantitativi che, in applicazione delle disposizioni dei titoli II e III, devono consegnare alla distillazione e ne comunicano il risultato, entro il 15 marzo 1985, all'organismo d'intervento o a qualsiasi autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situata la loro azienda.

Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al calcolo ed alla notifica ai produttori dei quantitativi da consegnare da ciascuno di essi. In tal caso, le notifiche vengono effettuate prima del 31 marzo 1985.

2. Gli Stati membri procedono alla ricapitolazione dei dati ottenuti in applicazione del paragrafo 1 e comunicano alla Commissione, entro il 15 aprile 1985, i volumi da distillare, ripartiti secondo le classi previste dall'articolo 3.

Articolo 8

1. Fatto salvo l'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato a :

— 1,90 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A I,
— 4,26 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A II,
— 4,87 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola bianchi del tipo A III,
— 2,05 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
— 3,05 ECU per % vol e per hl per i vini da tavola rossi del tipo R III.

2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro i tre mesi successivi al giorno di entrata in distilleria di ciascuna partita di vino da tavola consegnata.

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini da tavola rossi si applicano anche ai vini da tavola rosati.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con detto tipo di vino da tavola.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo :

— A I, i vini da tavola bianchi non appartenenti al tipo A I, al tipo A II o al tipo A III,
— R I, i vini da tavola rossi aventi una gradazione alcolometrica effettiva non superiore a 12,5 % vol e non appartenenti al tipo R I o al tipo R III,
— R II, i vini da tavola rossi aventi una gradazione alcolometrica effettiva superiore a 12,5 % vol e non appartenenti al tipo R II o al tipo R III.

3. Qualora il vino consegnato alla distillazione da parecchi produttori sia trasportato in comune alla distilleria, il controllo delle caratteristiche e segnatamente della qualità, del colore e del titolo alcolometrico viene effettuato secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri.

Articolo 10

1. Le persone soggette all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 possono consegnare, oltre al vino da tavola di loro produzione, vino da tavola acquistato da altri produttori che lo hanno elaborato.

Esse possono inoltre :

— procedere alla distillazione nei propri impianti di di stillazione,

— far effettuare la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavori per conto terzi.

2. La consegna del vino da tavola viene effettuata al più tardi :

— il 31 agosto 1985 quando viene effettuata in una distilleria,

— il 31 luglio 1985 quando viene effettuata da un elaboratore di vino alcolizzato.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, le operazioni di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono aver luogo dopo il 30 settembre 1985.

4. Al più tardi il 10 di ogni mese, i distillatori trasmettono all'organismo d'intervento, per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di vino da tavola distillati, nonché dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Articolo 11

1. Il distillatore può beneficiare di un aiuto alle condizioni di cui al paragrafo 2. L'importo dell'aiuto è fissato come segue :

a) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione risponda alla definizione di alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 :

   — 1,55 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

   — 2,57 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola rossi del tipo R III,

   — 1,40 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I,

   — 3,79 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

   — 4,41 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III ;

b) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione sia un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali applicabili :

   — 1,44 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

   — 2,46 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola rossi del tipo R III,

   — 1,29 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I,

   — 3,68 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

   — 4,30 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III ;

c) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione sia un distillato o un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol :

   — 1,44 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

   — 2,46 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola rossi del tipo R III,

   — 1,29 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I,

   — 3,68 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

   — 4,30 ECU per % vol e per hl se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III.

2. Il distillatore che intende beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta, non oltre il 31 ottobre 1985, la domanda e la documentazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui al paragrafo 1 al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda e della documentazione di cui al paragrafo 2.

Il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'interveno, anteriormente al 1° febbraio 1986, la prova dell'avvenuto versamento al produttore del prezzo d'acquisto del vino nel termine previsto all'articolo 8, paragrafo 2.

Se tale prova non è fornita anteriormente al 1° febbraio 1986, l'aiuto versato è ricuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se la prova è presentata dopo tale termine, ma anteriormente al 1° maggio 1986, l'organismo d'intervento ricupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° giugno 1986, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 12

1. La consegna all'organismo d'intervento del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % è effettuata al più tardi il 31 ottobre 1985 o, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, alla data fissata dall'autorità nazionale competente.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore è fissato come segue :

— 2,51 ECU per % vol e per hl se il prodotto proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 3,53 ECU per % vol e per hl se il prodotto proviene da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 2,36 ECU per % vol e per hl se il prodotto proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I,

— 4,75 ECU per % vol e per hl se il prodotto proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 5,37 ECU per % vol e per hl se il prodotto proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto alle condizioni di cui all'articolo 11, il prezzo di cui al primo comma è diminuito dell'importo di detto aiuto.

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto di cui al secondo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, fatti salvi i necessari adeguamenti.

3. I prezzi di cui al paragrafo 2 si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Per gli altri alcoli, i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole puro e per ettolitro.

4. Il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento al distillatore è effettuato al più tardi tre mesi dopo il giorno di consegna dell'alcole.

L'articolo 11, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, è applicabile fatti salvi i necessari adeguamenti.

Articolo 13

1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato è presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente entro il 30 giugno 1985.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato non può essere effettuata dopo il 31 agosto 1985.

3. La distillazione del vino alcolizzato può aver luogo soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e al più tardi il 30 settembre 1985.

4. L'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento, al più tardi il giorno 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato. L'aiuto è fissato come segue :

— 1,41 ECU per % vol e per hl se il prodotto proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 2,41 ECU per % vol e per hl se il prodotto proviene da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 1,26 ECU per % vol e per hl se il prodotto proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I,

— 3,62 ECU per % vol e per hl se il prodotto proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 4,23 ECU per % vol e per hl se il prodotto proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento competente, non oltre il 31 ottobre 1985, la domanda e la documentazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la data di presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e, in ogni caso, dopo la data in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione.

6. Fatto salvo l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, al più tardi il 28 febbraio 1986, è fornita la prova che :

— il quantitativo totale di vino oggetto del contratto o della dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato,

— il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore nei termini previsti all'articolo 8, paragrafo 2.

Se le prove di cui al primo comma non sono fornite entro il 28 febbraio 1986, l'organismo d'intervento ricupera l'aiuto presso l'elaborazione del vino alcolizzato.

Tuttavia, se tali prove sono presentate dopo la scadenza del termine previsto, ma anteriormente al 1° giugno 1986, l'organismo d'intervento ricupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Qualora si accerti che l'elaboratore del vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° luglio 1986, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 14

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il giorno 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta indicante :

— i quantitativi di vino da tavola distillati a titolo della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79,

— i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento,

— i quantitativi di acquaviti di vino prodotti e i quantitativi di alcole in essi contenuti,

— i quantitativi di altri prodotti aventi un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol per i quali è stato chiesto un aiuto.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 31 marzo 1986, i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non hanno rispettato i loro obblighi, nonché le misure adottate al riguardo.

Articolo 15

La conversione in moneta nazionale degli importi menzionati nel presente regolamento viene effettuata mediante il tasso rappresentativo in vigore nel settore del vino il 1° settembre 1984.

Articolo 16

Per la campagna 1984/1985, il periodo di riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 in materia di esclusione dal beneficio delle misure d'intervento è, per quanto concerne gli obblighi previsti dall'articolo 41 del suddetto regolamento, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 agosto 1985.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione